



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 43

Ambiente e cambiamenti climatici

1. Le parti collaborano per aiutare l'Afghanistan a introdurre un elevato livello di tutela ambientale e promuovere la conservazione e la gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste, nell'interesse dello sviluppo sostenibile e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione. 2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. 3. Le parti intendono rafforzare la cooperazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti, con particolare attenzione alle risorse idriche.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-43>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it